



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 86 del 29/09/2011

OGGETTO: Delibera C.C. n. 82 del 03/08/2006 – Modifica ed integrazione
“Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di
demanio marittimo”.

L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di settembre,
alle ore 10,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.
Alla seconda convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele	SI		CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto	SI	
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria		SI
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO, AGRESTI, BUCCELLA.

Consiglieri

Presenti n. 19

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.
La seduta è **pubblica**.

Rientra il consigliere Vicidomini.

Si allontanano i consiglieri: Mauro Gabriele, Barlotti Raffaele, Valletta Angelo, Mauro Giuseppe, Voza.

Relaziona sull'argomento l'assessore Agresti che evidenzia lo spirito delle modifiche ed integrazioni del testo proposto, tese a rendere organica la disciplina tra il regolamento del 2006 e le norme R4 del PAD.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con atto di C.C. n. 82 del 03/08/2006 veniva approvato il "Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo";
- che con atto di C.C. n. 54 del 29/06/2011 veniva approvato il "Piano attuativo di utilizzo della fascia costiera (PAD)" con allegati grafici tav. 15 bis, tav. 16a bis, tav. 16b bis, e gli elaborati R2 ed R4;

Ritenuto, al fine di meglio assolvere le esigenze della collettività, di dover modificare e sostituire il surrichiamato regolamento approvato con delibera C.C. n. 82/2006, nonché l'allegato R4 alla delibera C.C. n. 54/2011;

Viste le delibere di G.R.C. n. 3744 del 14 luglio 2000 e n. 1971 del 11/05/2001 di delega delle funzioni in materia di demanio marittimo, ai comuni costieri;

Visto il R.D. 30/03/1942, n. 327 – approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il DPR 15/02/1952, n. 328 – approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e ss.mm.ii.;

Viste le linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, allegate alla D.G.R. della Campania n. 395 del 28/03/2006, indirizzi operativi in materia di demanio marittimo;

Viste le circolari n. 53 del 08/07/1962 e n. 271 del 27/05/1991 del Ministero della Marina Mercantile;

Vista l'allegata bozza di regolamento;

Sentiti gli interventi dei consiglieri:

TRONCONE: Dichiaro voto contrario, ribadendo quanto già detto nelle commissioni consiliari Statuto e Regolamento e Pianificazione Territoriale circa il tempo ridotto di esame dell'argomento e la mancata descrizione e soprattutto nella proposta delle modifiche ed integrazioni.

RAGNI: Dichiaro voto contrario sia per quanto affermato da Troncone, che per precedente voto contrario al PAD.

Visto il parere del responsabile del servizio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario;

Visto il verbale delle competenti commissioni consiliari;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti;

IL PRESIDENTE: Dichiaro di astenersi dalla votazione per i noti motivi relativi alla materia.

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 15, astenuti n. 1 (Paolino), votanti n. 14, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 4 (Longo, Troncone, Vicidomini, Ragni),

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
2. di approvare, come approva, l'allegato "Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo", composto da n. 27 articoli, che modifica e sostituisce il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 03/08/2006, nonché l'allegato "R4" alla delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/2011, ed ogni altro atto amministrativo comunale con esso incompatibile.

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 15, astenuti n. 1 (Paolino), votanti n. 14, voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 4 (Longo, Troncone, Vicidomini, Ragni), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.



COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142).

OGGETTO: 7) DELIBERA C.C. 82 DEL 03/08/2006 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE

Data _____



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

IL RESPONSABILE

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto di profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

COMUNE DI CAPACCIO
Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti

COMUNE DI CAPACCIO	
★	27 SET. 2011 ★
Prot. N.	35286

Verbale n.27 del 27/09/2011

Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: "Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo" - Rettifica" - Parere

Oggi ventisette settembre 2011, alle ore 08,40, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di revisione nelle persone del Presidente, dott. Vincenzo Carrella e dei componenti, dott.ssa Donatella Raeli e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

Il Collegio

-) Visti gli atti predisposti dagli Uffici competenti in ordine alle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

-) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

-) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;

PREMESSO CHE

i revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi dell'art. 109 del vigente Regolamento di contabilità,

Tanto sopra premesso, i sottoscritti revisori,

esaminato

lo schema di regolamento citato così come rettificato, esprimono il parere favorevole in ordine alla rettifica del "Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo".

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 10,00.

Il presente viene trasmesso al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario.

IL Collegio dei revisori

Dr Vincenzo Carrella

Dr.ssa Donatella Raeli

Rag Roberto Antonio Mutalipassi

Three horizontal lines with handwritten signatures above them, corresponding to the names listed in the previous block.

L'anno duemiladieci il giorno ventisette
 del mese di settembre a seguito di apposita
 convocazione si è riunita presso la sede Comunale
 la 1^a Commissione Consiliare Pianificazione Territoriale
 del P.P. per discutere gli argomenti posti all'ordine
 del giorno del prossimo Consiglio Comunale.
 Sono presenti i sottoelencati Componenti:
 Trovati Giuseppe Antonio
 Maresca Pasquale
 Maresca Giuseppe
 Vicidomini Maria
 Costello Giuseppe in sost. di Maresca Carmine
 Barolatti Francesco in sostituzione di Mercurio Leopoldo
 svolge le funzioni di verbalizzante il dott.
 Antonio P.olo dipendente Comunale, mentre
 il Componente Vito Sciarrotti, il
 Consigliere Costello in relazione al
 punto cinque posto all'ordine del
 giorno, oltre che la propria contrarietà
 alle riforme di tale Commissione
 perché significherebbe ritardare agli anni
 novante piante le burocrazie degli
 enti pubblici e altissime si parla
 di inasprimento delle burocrazie di
 accelerazione delle risposte al cittadino
 e la classe politica caprese vorrebbe
 istituire un altro Consiglio. Per
 quanto riguarda il punto sei si riferisce
 gli obiettivi in Consiglio Comunale.
 Dopo di che ~~attende~~ lascia le sedute per
 scorporati in altri. I rimanenti componenti
 della Commissione dopo la discussione

ops

Il giorno 27 settembre 2011 alle 11.15 15 è riunita la Commissione Stato e Regolamento presso le sale del Comune di Capaccio Capoluogo.

Due presenti:

Barletti Raffaele (Presidente)

Nette Pasquale

Parro Giuseppe

Vicidomini Maria

Tranconi Giuseppe Antonio

Barletti Raffaele

Visto il numero legale il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

Il Presidente passa ad esaminare il punto n. 7 all'ordine del giorno.

Il Presidente invita urgenti alle ore 11.20 l'assemblea a prendere in considerazione il regolamento transitorio quale vice presidente.

Il presidente, considerato che l'argomento non è stato per oggetto della discussione dei fatti della Commissione in oggetto, compiendo per primo minimo di fatti e formulando il regolamento ritorna all'oggetto delle esser fatto dall'ordine del giorno del Consiglio Comunale, citando, oltre a, che l'argomento deve essere trattato ed esaminato in tempi brevi dalle Commissioni per poter esprimere un parere di fatto e discutere il punto n. 7 dell'ordine del giorno con votazione C.

Interviene la Sup. preside del Servizio Relazioni Locali M. L. Orvieto, che da ampia discussione sull'argomento - la Commissione esprime il suo favorevole parere dove possa la formulazione del

1.4

ovvero

la

classifica



COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

SETTORE III – SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

<p>Sindaco: Pasquale MARINO</p> <p>Assessore:</p>	<p>PIANO AREE DEMANIALI (P.A.D.)</p>	<p>Approvato con:</p> <p>[] Delibera di Giunta Comunale</p> <p>[X] Delibera di Consiglio Comunale</p> <p>N. 54 del 29/06/2011</p>
---	--	--

Responsabile unico del Procedimento: Dott. Ing. Carmine Greco

Responsabile del Settore: Dott. Ing. Carmine Greco

Collaboratori: Geom. Gallo Fioravante

REGOLAMENTO

di attuazione del P.A.D.

CAPO I

Ambito di applicazione e attribuzione

Art. 1

Ambito funzionale di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, ove l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreativa, che non siano riservate allo Stato, in quanto espressione di funzioni dominicali, come stabilito con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66500/36.5 del 5/2/1980.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle attività concessorie e paraconcessorie per le funzioni conferite ai sensi dell'art.105, comma 2, lett.1) del D.L.vo n.112/98, per concessioni per punti di ormeggio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del D.P.R. 509/97, e con esclusione delle concessioni per approvvigionamenti di fonti di energia.

Art.2

Ambito di applicazione territoriale

Le funzioni di cui all'art. 1 sono esercitate nell'ambito del territorio comunale, meglio individuato con planimetria SID, nonché sulla parte di mare territoriale prospiciente il litorale di competenza, individuata ove occorra, con l'ausilio della carta nautica relativa edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana, secondo i criteri indicati con la sentenza n. 1059 del 27.08.1969 della Corte di Cassazione, con esclusione dei porti, fino alla completa attuazione dell'art. 9 della legge n. 88/2001, e delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995.

Art.3

Attribuzione all'area funzionale

Le funzioni di cui all'art. 1 vengono esercitate dall'Ufficio Demanio – incardinato nel Settore III del Comune di Capaccio.

Il Responsabile del Settore provvede, in particolare, al rilascio delle concessioni per atto formale, provvisorie, nulla-osta ex art. 55 Cod. Nav., e alle autorizzazioni al sub-ingresso ex art. 46 Cod. Nav., ex art. 45 bis Cod. Nav., art. 68 Cod. Nav., ex art. 24 del Regolamento di esecuzione, art. 32 legge 47/85 e di altra tipologia; nonché alla emissione di Ordinanze ex art. 59 r.c.n. ed Ingiunzioni di sgombero ex art. 54 c.n..

Per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di demanio marittimo, il predetto servizio si avvale del Comando VV.UU.

Il Responsabile del procedimento deve richiedere, nella domanda di concessione avente ad oggetto la realizzazione di opere marittime, nonché di opere a difesa della costa e degli abitati, il parere del competente ufficio del Genio Civile Opere Marittime Regionale, secondo quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale n. 3744 del 17.07.2000 e n. 1971 del 11.05.2001 e successive modifiche o integrazioni, non avendo il servizio tecnico comunale personale specializzato in opere marittime.

CAPO II

Organizzazione del servizio demanio

Art.4

Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo

Ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, l'Ufficio Demanio Marittimo provvede all'istituzione di n. 3 registri: - Registro generale delle concessioni; - Registro delle c.d. suppletive; - Registro delle pertinenze demaniali.

L'Ufficio Demanio Marittimo dovrà promuovere e predisporre l'informatizzazione dell'archivio e dei procedimenti amministrativi di competenza.

CAPO III

Atti di gestione

Art.5

Concessione

La concessione è l'atto unilaterale con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo per finalità conformi al piano di utilizzo degli arenili (P.A.D.) ed agli altri strumenti urbanistici vigenti.

La concessione è rilasciata dal Responsabile del settore competente in materia di demanio marittimo e sottoscritta per accettazione da parte del concessionario.

L'atto è iscritto al repertorio delle concessioni ed è registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente, con spese a carico del concessionario.

Il Comune, dopo il rilascio della concessione, si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti.

Qualora il bene venga concesso con atto formale, l'immissione del concessionario nel possesso viene effettuata dal Responsabile del settore competente o suo delegato e risulta da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Art. 6

Contenuti dell'atto di concessione

Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve essere in possesso di tutte i permessi e/o autorizzazioni necessari all'esercizio dell'attività.

Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- gli elementi identificativi del titolare;
- l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
- lo scopo e la durata della concessione;
- la denominazione e la classificazione della struttura;
- la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
- le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
- il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione;
- la cauzione;
- le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie, tra le quali dovrà essere necessariamente previsto l'obbligo del concessionario di procedere all'accatastamento della struttura da realizzare anche ai fini della corresponsione dei tributi dovuti al Comune.

All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

La concessione demaniale, a norma dell'art. 28 del PAD, può essere stagionale o permanente: se stagionale (1° aprile/30 settembre) si impone l'obbligo dello smontaggio delle strutture balneari al termine della stagione; se permanente si consente il mantenimento delle strutture durante tutto l'anno.

In caso di mancato smontaggio delle strutture balneari al termine della stagione entro il termine del 15 novembre di ciascuno anno, per le concessioni demaniali stagionali (1° aprile/30 settembre), la mancata rimozione delle attrezzature mobili di cui all'art. 6 del PAD ed il mancato smontaggio, a fine stagione estiva, delle strutture ombreggianti di cui all'art. 16 del PAD, come deve rilevarsi da apposito verbale di sopralluogo tecnico unitamente a personale del Comando Polizia Locale – in ottemperanza all'art. 36 del PAD -, sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 1.000,00 da pagare con le modalità indicate nell'atto concessorio.

Art. 7

Rilascio di concessioni demaniali marittime

L'utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (P.A.D.).

Il rilascio di concessioni demaniali marittime costituenti occasione di guadagno avviene, nel rispetto dei principi comunitari, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Le aree libere, o che si dovessero rendere tali, per le quali il PAD preveda il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime possono essere gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, che con Delibera di Giunta provvede ad assegnare all'Ente stesso la concessione dell'area necessaria ad ospitare strutture comunali, oppure essere assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica.

Ai fini del rilascio delle Concessioni demaniali il Responsabile del Settore cui fa capo il Servizio Demanio Marittimo provvederà all'emanazione, sulla base delle prescrizioni contenute nel PAD, di un bando pubblico che definisca:

- le aree disponibili oggetto di procedura ad evidenza pubblica;
- la destinazione d'uso delle stesse nel rispetto del PAD e le tipologie e le modalità di intervento assentibili nel rispetto delle disposizioni urbanistico – edilizie, verificando la sussistenza delle necessarie opere di urbanizzazione;
- le modalità di presentazione delle domande di concessione e la documentazione richiesta;
- il termine entro il quale devono essere presentate le domande;
- i criteri di selezione delle istanze e di scelta del concessionario nel rispetto delle disposizioni contenute nel PAD e della normativa comunitaria e statale vigente;
- i requisiti soggettivi del richiedente applicando anche quanto previsto dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 133 del 05.10.2010.

Il suddetto bando dovrà essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune e a quello della Capitaneria di Porto, per estratto nel BURC e sul sito internet del Comune.

Nel caso in cui il bando preveda il rilascio di concessioni demaniali marittime all'interno dell'area SIC (Sito di Interesse Comunitario IT 8050010 "*Fasce litoranee a destra e sinistra del fiume Sele*" inserito nella Rete Natura 2000), il titolo demaniale dovrà essere rilasciato solo all'esito favorevole della preventiva valutazione d'incidenza prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale così come previsto dall'art. 1, comma 2, della L.R.C. n. 11 del 25.10.2010 di modifica della L.R.C. n. 2/2010.

Nel caso in cui la concessione preveda la realizzazione di opere edilizie, la domanda di permesso di costruire, completa della documentazione, potrà essere sottoposta all'esame della conferenza di servizi di cui all'art.14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall'articolo 14^{ter} della legge n. 241/1990, in ossequio a quanto previsto anche dal T.U. 380/2001, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento.

La struttura balneare assentita dovrà essere accatastata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. M_TRA/DINFR2592 del 7 marzo 2008.

L'accatastamento delle opere previste costituisce presupposto indispensabile per il rilascio del certificato di agibilità della struttura e costituirà apposita condizione inserita nel disciplinare, per consentire alle strutture esistenti l'adeguamento richiesto dalla normativa.

Art. 8

Criteri generali di valutazione delle istanze

Il bando nel definire i criteri di valutazione delle istanze deve obbligatoriamente tenere conto della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio socio – culturale e architettonico – urbanistico, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti e autonomi.

Fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 1, il bando stabilisce i criteri di valutazione della domanda, pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche della concessione demaniale, nonché alle vincolanti indicazioni contenute nel PAD, ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Art. 9

Aggiudicazione di Concessione Demaniale Marittima

La registrazione fiscale della concessione ed ogni altro eventuale onere sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario, prima del rilascio della concessione, deve versare una cauzione, che dovrà obbligatoriamente ed espressamente prevedere la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile, oltre alla operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta dell'Amministrazione, il cui ammontare è determinato dal Responsabile del Settore cui fa capo il Servizio Demanio Marittimo in relazione al contenuto ed all'entità della concessione.

La cauzione potrà anche essere costituita da una fideiussione bancaria o assicurativa di pari importo, rinnovabile automaticamente per tutto il periodo contrattuale e verrà svincolata a domanda dell'aggiudicatario, successivamente alla scadenza della concessione, quando consti che l'aggiudicatario stesso non abbia lasciato pendenze nei confronti della Amministrazione Comunale, o che la cauzione non debba essere incamerata in tutto o in parte, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, in caso di inadempienza a titolo di penale e ciò anche nel caso in cui l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione.

La stipulazione del contratto di concessione è subordinata all'accertamento della insussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti, di decadenze o di sospensione cui art. 10, L. 31 maggio 1965, n. 575, nonché della insussistenza di tentativi d'infiltrazione mafiosa cui art. 4, D.Lgs. 490/94. Qualora risulti la sussistenza di cause ostative l'Amministrazione procederà all'annullamento dell'aggiudicazione.

In tale caso l'Amministrazione si riserva di rilasciare la concessione demaniale al secondo classificato.

La stipulazione del contratto di concessione è altresì subordinata alla presentazione di:

- autorizzazione rilasciata dall'Autorità Doganale competente per territorio (ex art. 19, D.L. n. 374 dell' 8 novembre 1990);
- tutta la documentazione in originale per la quale è stata prodotta una dichiarazione di certificazione ai sensi D.P.R. 445/2000;
- ricevuta dell'avvenuto versamento del canone riferito all'annualità del rilascio;

- sottoscrizione, per presa visione e per ampia e completa accettazione, da parte del medesimo concessionario, delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella concessione;

Il titolo deve essere registrato c/o la competente Agenzia delle Entrate.

Art.10

Variazioni oggettive alla Concessione Demaniale Marittima

Le variazioni al contenuto della concessione riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria conseguente ad apposita istanza inoltrata dal richiedente corredata da idonea documentazione comprensiva del relativo modello SID.

Saranno assentite solo quelle variazioni che non si pongono in contrasto: con il PAD, con il bando e con l'offerta prodotta in sede di gara e le ulteriori disposizioni vigenti anche di carattere urbanistico edilizio, e la cui valutazione è rimessa al giudizio del Responsabile del Settore che dovrà, volta per volta, valutarne l'indispensabilità ai fini del perseguimento dell'attività ovvero per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni normative e regolamentari rilevanti per il corretto esercizio dell'area demaniale e della struttura eventualmente ivi insistente.

La variazione oggettiva della concessione demaniale marittima, nei limiti previsti al precedente comma 2 e ferme restando le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, costituisce strumento eccezionale finalizzato a porre rimedio solo a sopravvenute esigenze gestionali, non potendo assolutamente costituire mezzo di elusione della procedura di evidenza pubblica attraverso la quale si è giunti all'assegnazione dell'area.

Non possono costituire oggetto di variazione del titolo tutte quelle istanze finalizzate a sanare abusi e/o difformità.

Art. 11

Variazioni soggettive alla Concessione Demaniale Marittima

Il concessionario esercita direttamente la concessione, fatta eccezione l'ipotesi di subentro o di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa, che dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nonché nel Decreto Dirigenziale, Regione Campania, n. 133 del 05.10.2010.

Art. 12

Occupazioni temporanee

Possono essere concesse, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Settore competente, utilizzazioni temporanee di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime libere da concessioni demaniali in essere. Le Autorizzazioni sono concesse esclusivamente in forma temporanea per periodi limitati di tempo, massimo trenta giorni, anche non consecutivi, in ogni caso per l'espletamento di attività riconosciute non a scopo di lucro, per finalità di pubblico interesse o di interesse generale nonché per l'effettuazione di servizi pubblici nelle forme di gestione disciplinate dalla normativa vigente e/o dall'Amministrazione comunale.

La domanda opportunamente motivata deve essere presentata all'ufficio Demanio Marittimo comunale allegando idonei elaborati tecnico – grafici.

Le Autorizzazioni per utilizzazioni temporanee di zone demaniali marittime e del mare territoriale nonché di pertinenze demaniali marittime, sono assoggettate al pagamento del canone demaniale marittimo.

Copia dell'Autorizzazione per occupazione temporanea sarà trasmessa:

- all'Ufficio Circondariale Marittimo competente;

- al Comando di Polizia Municipale.

Art. 13 Concessione d'urgenza

L'anticipata occupazione e l'uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su richiesta dell'interessato, solo in caso di estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o di igiene e sicurezza, nonché di tutela di prevalenti diritti costituzionalmente garantiti.

L'immediata occupazione, nei casi suddetti, può essere consentita, previa cauzione, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione.

Se la concessione è negata il richiedente deve demolire le opere e rimettere i beni nel pristino stato.

La concessione d'urgenza costituisce rimedio eccezionale che non può, in nessun caso, eludere la procedura di evidenza pubblica ove la concessione abbia ad oggetto l'utilizzo di area demaniale finalizzata a garantire un introito al soggetto richiedente.

Art. 14 Obblighi e responsabilità del Concessionario

I concessionari dovranno esplicitamente manlevare e tenere indenne, in modo assoluto, le Pubbliche Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo da ogni eventuale molestia, danno o condanna che ad essa possa derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo inerente al rilascio della concessione stessa, nonché dovranno esplicitamente rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo di qualunque natura e genere presente o futuro anche per danni alle opere autorizzate, derivanti da mareggiate, erosioni marine o da qualsiasi altro evento, sia per merito delle opere costruite sia per gli eventuali danni che dovessero derivare direttamente o indirettamente a terzi in genere dalla realizzazione delle opere oggetto della concessione.

Il concessionario non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà realizzare opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né, infine, indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, nelle aree e nei manufatti da lui realizzati sulla zona demaniale concessa al personale dell'Amministrazione, della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Il concessionario è obbligato, per le aree libere limitrofe alla concessione, ad assicurare la pulizia e la sicurezza, l'assistenza e il soccorso dei bagnanti a norma delle specifiche normative vigenti nella zona marittima.

Il concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della concessione.

Art. 15 Condizioni che disciplinano il godimento della Concessione

Nell'atto concessivo di norma vanno riportate le seguenti condizioni e obblighi:

- l'esercizio della concessione è subordinato all'ottenimento delle altre autorizzazioni e licenze amministrative concernenti l'attività da svolgere e le opere da realizzare;
- deve essere garantito il libero transito sulla fascia del litorale posta entro i cinque metri dalla battigia;

- è vietata la recinzione che rende difficoltoso e/o impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia;
- tutti i servizi ed opere previsti nella concessione, devono essere realizzati con impianti e strutture amovibili o di facile sgombero;
- in assenza d'impianti di fognatura pubblica o nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente, il titolare della concessione è tenuto ad installare vasche prefabbricate a completa tenuta stagna per la raccolta delle acque di scarico, soggette a svuotamento periodico, ovvero sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali;
- gli impianti e le strutture aperti al pubblico dovranno essere adeguati alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'art. 23, L. 5 febbraio 1992, n. 104, e dovranno comunque essere fruibili adeguatamente e, comunque, visitabili anche da parte delle persone disabili alle quali dovrà essere resa effettiva la possibilità d'accesso al mare, secondo le modalità indicate nella Circolare del Ministero della Marina Mercantile del 23 gennaio 1990, n. 259 e dall'art. 9, L. 494/1993;
- il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportandone i manufatti realizzati o installati alla scadenza della concessione;
- il concessionario è tenuto, pena la decadenza, a praticare o far praticare a favore dei lavoratori dipendenti o sub-dipendenti le condizioni di lavoro, risultanti dai contratti vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle norme in materia di previdenza e assistenza contributiva e d'igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le ulteriori condizioni contenute nell'atto concessorio.

Art. 16

Revoca, decadenza e rinuncia

L'Amministrazione concedente avrà sempre la facoltà, con provvedimento del Responsabile del Settore competente in cui è incardinato il Servizio Demanio Marittimo, di revocare in tutto o in parte la concessione, ovvero modificarne l'ambito spaziale e/o sostanziale qualora il PAD dovesse introdurre prescrizioni che non consentano il permanere di un rapporto concessorio, una volta entrato in vigore, ovvero per ragioni di preminente interesse pubblico o per iniziative di pubblico interesse rese necessarie per garantire la migliore fruibilità dell'arenile e la compatibilità degli interventi, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile sia per fatto dell'Amministrazione che per cause naturali la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile del Settore competente in cui è incardinato il Servizio Demanio Marittimo del Comune.

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 e 48 del Cod. Nav. senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione.

In particolare si incorre nella decadenza per l'inosservanza delle vigenti disposizioni in materia, delle condizioni generali della concessione ed in particolare:

- per mancata esecuzione degli impianti, manufatti ed opere previsti nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, per fatto del concessionario;
- per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, ad esclusione di cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, o per cattivo uso;
- per mutamento sostanziale non autorizzato allo scopo della concessione;
- per omesso pagamento del canone;
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

- per inadempimenti agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti sia statali che regionali che comunali;
- per abusi edilizi.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

Nei suddetti casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportandone i manufatti realizzati o installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato su semplice intimazione scritta dell'Amministrazione, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari, dovrà presentare comunicazione all'ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni.

Art. 17 Sgombero e riconsegna

Qualora il concessionario non adempisse all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza, potrà darsi corso all'intervento d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti art. 84 del Codice della Navigazione, ovvero rivalendosi sulle somme che potranno ricavarci dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che potrà eseguirsi senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione.

In caso di revoca, gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione per i quali non è stata richiesta la rimessa in pristino, sono acquisiti allo Stato ed il concessionario ha diritto ad un indennizzo pari a tante quote parti del costo degli impianti, dei manufatti e delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di scadenza fissato. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli ammortamenti.

Nei casi di scadenza, decadenza o revoca, le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene in pristino stato.

Art. 18 Vigilanza e sanzioni

Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi, abusi e di verifica dell'ottemperanza alla rimozione delle opere a carattere stagionale di cui all'Art. 36 delle N.T.A., adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. nonché l'eventuale declassificazione ai sensi dell'Articolo 17 delle Norme Tecniche di Attuazione o la decadenza della concessione.

La declassificazione sanzionata può, comunque, essere annullata laddove il concessionario rimedia agli illeciti o abusi commessi, ove possibile salvo l'eventuale provvedimento di decadenza e/o revoca del titolo demaniale e previo pagamento di una penale di € 750,00.

In caso di violazione di quanto disposto agli artt. 12 e 24 del PAD sarà comminata una sanzione pecuniaria di € 250,00 da pagare con le modalità indicate nell'atto concessorio.

E' fatto obbligo agli stabilimenti balneari esistenti, ai sensi dell'art. 18 del PAD, l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'Art. 17 del medesimo PAD nonché alla normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche entro mesi 9 dall'entrata in vigore del

PAD: trascorso inutilmente tale termine sarà comminata una sanzione pecuniaria di € 1.250,00 da pagare con le modalità indicate nell'atto concessorio.

L'attribuzione della classificazione degli stabilimenti balneari, che esprime il livello qualitativo dei servizi offerti, è operata annualmente, su richiesta del concessionario previa verifica del Comune, in base al numero dei requisiti facoltativi posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella Tabella A allegata al PAD. In caso di mancata richiesta annuale della classificazione permane quella dell'anno precedente purché nel rispetto delle stelle minime di cui alle Tabelle "B" allegate al PAD in base all'ambito di appartenenza. Laddove il concessionario, in caso di accertamenti annuali esercitati dal Comune, si trovasse a non rispettare le condizioni di stelle minime di cui alle Tabelle "B" allegate al PAD sarà comminata una sanzione pecuniaria di € 1.000,00 da pagare con le modalità indicate nell'atto concessorio.

Art. 19

Destagionalizzazione

Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, il Comune può prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative.

Art. 20

Classificazione degli Stabilimenti Balneari

Gli stabilimenti balneari sono classificati in cinque fasce contrassegnate da stelle marine, secondo una gradazione da 1 a 4 super, come da Tabella A allegata alle Norme Tecniche di Attuazione.

L'attribuzione della stella, che esprime il livello qualitativo dei servizi offerti, è operata dal Comune in base al numero dei requisiti facoltativi posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella surrichiamata Tabella A.

La classificazione ottenuta deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi.

Il PAD prevede, quale ipotesi di declassificazione, la commissione di illeciti o abusi come indicato nella surrichiamata Tabella A.

Art. 21

Disciplina dei prezzi

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune, Servizio Demanio Marittimo, e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 10 gennaio di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di gennaio dell'anno successivo.

Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente all'inizio dell'attività.

I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno quattro lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione.

In mancanza degli adempimenti di ciascuno dei commi precedenti sarà comminata una sanzione pecuniaria di € 500,00 da pagare con le modalità indicate nell'atto concessorio.

Art. 22

Canone e imposta regionale sulle concessioni

Il canone è calcolato in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente in materia ed è aggiornato sulla base di apposito decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'ISTAT, fermo restando che i criteri e le misure unitarie possono essere adeguati o modificati con decreto del competente Ministero.

La prima rata del canone, da versare prima dell'atto di concessione della zona di demanio marittimo, delle pertinenze e del mare territoriale, è commisurata al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'atto di concessione ed il 31 dicembre dello stesso anno.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio.

L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Il pagamento annuale delle rate successive alla prima deve essere effettuato anticipatamente e, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale.

Anche in mancanza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte dell'Ufficio Demanio Marittimo, il concessionario è comunque tenuto al versamento anticipato del canone in misura pari a quello dell'anno precedente entro il 31 gennaio, salvo conguaglio.

L'Ufficio Demanio Marittimo comunale può chiedere in qualsiasi momento eventuali conguagli per l'adeguamento degli importi già versati dal concessionario.

Il mancato pagamento anche di una sola annualità del canone demaniale marittimo comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima.

Ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata a Enti Pubblici o a privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse il canone viene fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente in materia

Art. 23

Ordinanza comunale sulla disciplina della attività balneari

L'Ordinanza comunale sulla disciplina della attività balneari regola gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia non ricompresi nel presente Regolamento.

L'Ordinanza definisce i casi in cui è vietata la balneazione, le prescrizioni relative all'uso ed alle attività connesse alla balneazione, l'orario di funzionamento delle attività, il periodo di inizio e fine della stagione balneare, l'esercizio delle attività incidenti sul demanio marittimo per il periodo dell'anno in cui non vi è svolgimento di attività prettamente balneari, la disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano il Cod. Nav., il Reg. Cod. Nav. e la vigente normativa di settore.

Art. 24

Diritti di istruttoria

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti di cui al presente Regolamento sono fissate:

- € 1.000,00 per nuove concessioni;
- € 500,00 per procedimenti di modifica del titolo concessorio;
- € 100,00 per le autorizzazioni inferiori ai trenta giorni.

Ad ogni domanda in bollo, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento sul c/c postale appositamente istituito dell'importo corrispondente.

Art. 25

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella Legge Regionale vigente. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto esclusivamente in forma itinerante.

L'accesso alle aree demaniali per l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione per all'esercizio commerciale di tale attività e di autocertificazione sul possesso dei requisiti igienico sanitari (per vendita di prodotti del settore alimentare), esclusivamente durante il periodo di apertura della stagione balneare.

La richiesta formale di Autorizzazione per l'accesso alle aree demaniali marittime per la vendita in forma itinerante deve essere inoltrata all'Ufficio Demanio Marittimo comunale allegando la documentazione richiesta a seguito di istruttoria.

L'Autorizzazione per l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante da effettuare sulle aree demaniali marittime hanno durata non superiore a trenta giorni consecutivi dalla data di rilascio. L'atto autorizzatorio rilasciato dal comune fissa i termini di validità della stesso e le norme di comportamento a cui devono attenersi i soggetti autorizzati ad effettuare il commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime.

L'Autorizzazione per l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante da effettuare sulle aree demaniali marittime è concedibile "*una-tantum*" nel corso della medesima stagione balneare allo stesso soggetto o ditta richiedente.

Non è consentito l'accesso alle aree del demanio marittimo per il commercio al dettaglio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime con l'ausilio di qualsiasi mezzo, indipendentemente dal tipo di propulsione meccanica del mezzo.

In caso di transito nelle aree del demanio marittimo di qualsiasi mezzo meccanico non autorizzato, indipendentemente dal tipo di propulsione meccanica, sarà comminata al trasgressore una sanzione pecuniaria di € 500,00 da pagare al Comune.

Art. 26

Rinvii

Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche leggi statali e regionali in materia.

Art. 27

Norma di chiusura

Il presente Regolamento modifica e sostituisce a tutti gli effetti il regolamento approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 82 del 03/08/2006 nonché l'allegato "R4" del PAD ed ogni altro atto amministrativo comunale con esso incompatibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Paolo Paolino

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li 11 OTT. 2011

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11 OTT. 2011

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
- Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li 11 OTT. 2011

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore
